

Allegato sub lett. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM 14.06.2007. RINNOVO DELLA DELEGA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE;**

**DELEGA ALL'UNIONE MONTANA ASTICO DELLE FUNZIONI CATASTALI**

Il giorno dell'ultima firma digitale apposta al presente atto, tra i Sigg.ri:

- 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Unione Montana Astico;
- 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_;

PREMESSO che:

- 1) l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 del Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;
- 2) a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali a loro attribuite dall'art. 66, D.Lgs. 112/1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità dei Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza o attraverso altre forme associative, stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, cosiddette a, b, c e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;
- 4) i Comuni di \_\_\_\_\_ intendono assumere in proprio e delegare all'Unione Montana Astico di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di 1° livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. A, D.P.C.M. 14/06/2007;
- 5) l'Unione Montana Astico ha espresso la volontà di gestire per conto dei Comuni interessati le funzioni catastali anzidette;
- 6) l'esercizio in forma associata attraverso l'Unione Montana Astico delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni aderenti una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;
- 7) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D.Lgs., 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, agli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- 8) l'art. 14, comma 27, lett. c) del D.L. 78/2010 prevede tra le funzioni fondamentali dei Comuni la seguente: "*c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*";
- 9) ai fini della delega delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita convenzione;
- 10) la delega delle funzioni catastali era già stata conferita alla preesistente Comunità Montana dall'Astico al Brenta con precedente deliberazione di ciascuno dei comuni sottoscrittori e lo svolgimento di tale delega è proseguito di fatto, senza interruzione, fino ad oggi;

**Tutto ciò premesso,**

tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1: Oggetto**

- 1) La presente convenzione ha per oggetto la delega da parte dei Comuni di \_\_\_\_\_ all'Unione Montana Astico, delle funzioni catastali di cui al successivo art. 3, così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007 (art. 3, comma 5, lett. A) e dell'articolo 30, del D.Lgs. 267/2000.
- 2) I Comuni di \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione al presente atto, delegano all'Unione Montana Astico, che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate di cui al successivo art. 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Vicenza inclusa la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione menzionata all'art. 2 del D.P.C.M. 14/06/2007.

**Art. 2: Finalità**

- 1) La delega all'Unione Montana Astico delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.
- 2) L'organizzazione e l'esercizio delle funzioni catastali attraverso l'Unione Montana devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

**Art. 3: Funzioni**

- 1) La delega assicura l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. A D.P.C.M. 14/06/2007, con decorrenza dal 01/11/2017, senza interruzione di continuità, come di seguito elencate:
  - consultazione banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
  - certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
  - aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, compresi quelli inerenti la toponomastica;
  - riscossioni erariali per i servizi catastali.

**Art. 4: Conferenza dei Sindaci**

- 1) È istituita la Conferenza dei Sindaci, organo composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione Montana Astico, che ne fa parte di diritto.
- 2) I Sindaci e il Presidente dell'Unione Montana possono partecipare alla Conferenza anche attraverso un proprio delegato.
- 3) La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) La Conferenza dei Sindaci:

- delibera il programma annuale delle attività da svolgere – di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo che saranno ripartite con criterio omogeneo, analogo per tutti i Comuni aderenti;
  - vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
- 5) Ai lavori della Conferenza dei Sindaci possono essere delegati a partecipare i Segretari, i dipendenti e i consulenti degli Enti associati.

#### **Art. 5: Dotazione organica**

- 1) La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dall'Unione Montana Astico. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.P.C.M 14/06/2007.
- 2) Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati e conferiti dall'Unione Montana Astico.
- 3) Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato – anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificanti – l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti.
- 4) La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 6: Beni, dotazione tecnica ed informatica**

- 1) I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
- 2) I beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

#### **Art. 7: Criteri di ripartizione della spesa**

- 1) Per il funzionamento dell'ufficio delegato, gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione, con criterio proporzionale, le somme di rispettiva competenza, tenuto conto per le specifiche attività deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente art. 4.
- 2) Per l'ordinaria attività di gestione delle funzioni catastali di cui alla presente convenzione nulla è dovuto all'Unione Montana da parte dei Comuni che ne fanno parte.

#### **Art. 8: Rapporti finanziari**

- 1) L'Unione Montana Astico si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.

#### **Art.9: Durata**

- 1) Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal 01/11/2017, senza interruzione di continuità.
- 2) Il termine finale della presente convenzione è fissato al 31/10/2027.

#### **Art. 10: Recesso**

- 1) È possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare.
- 2) L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e formalmente comunicato all'Unione Montana ed agli altri Enti convenzionati entro il 31 ottobre, e produrrà i propri effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 3) L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

- 4) Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la delega del servizio per i restanti Comuni.

**Art. 11: Scioglimento della convenzione**

- 1) La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere allo scioglimento.
- 2) Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 3) Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.
- 4) In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

**Art. 12: Disposizioni di rinvio**

- 1) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie in oggetto della presente convenzione.

**Art. 13: Esenzione per bollo e registrazione**

- 1) Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osservano le norme di cui D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche e integrazioni.